

TORNATA DEL 25 MARZO 1866.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

**Sommario.** — Seguìto della discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Credito fondiario — Approvazione dell'art. 22 — Osservazioni del Senatore Chiesi sull'art. 23, e proposta soppessiva del disposto della lettera C — Schiarimenti del Guardasigilli, dei Senatori Poggi, Porro, Castelli E. — Nuove obiezioni del Senatore Chiesi, combattute dal Senatore di San Martino e dal Guardasigilli — Reiezione della proposta Chiesi e approvazione dell'articolo. — Proposta dell' Ufficio Centrale all'art. 24 — Istanza del Senatore Siotto Pintor — Proposta soppessiva del Senatore Martinengo — Spiegazioni del Senatore Torelli — Approvazione dell'articolo e dell'aggiunta, e quindi degli articoli 25, 26 e 27, e approvazione degli articoli rimasti sospesi 7, 13 colle modificazioni proposte dal Ministero ed accettate dall'Ufficio Centrale — Dichiarazioni sull'articolo 17, diventato ultimo della legge, del Senatore Porro e del Ministro delle finanze — Istanza del Ministro delle finanze — Relazione del Senatore Farina sul progetto di legge pel trattamento daziario del petrolio e di altri olii minerali — Discussione immediata — Avvertenza del Senatore Torelli — Osservazione del Senatore Farina, e risposta del Ministro di finanze — Approvazione dei due articoli — Squittinio segreto sulle due leggi.

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Non è presente alcun Ministro.

Il Presidente procede al sorteggio degli uffizi, i quali rimangono composti come segue :

**UFFICIO I.**

Balbi Piovera	Durando Gio.
Gamba	Salvatico
Imperiali	Di Nociglia
De-Castillia	Di Giacomo
Vacca	Sclopis
Aatengo	Laconi
Amari prof.	Di Revel
Loschiavo	Quaranta
Capponi	Musio
Pasolini	Pollone
Farina	Breme
Vannucci	Natoli
Desambrois	Villamarina
Manzoni	Nazari
Biscaretti	Scacchi
Malvezzi	Della Bruca
Scialoia	Sismonda
Besana	De-Ferrari Dom.
Manzoni T.	Serra Dom.
Poggi	De Monte
Brioschi	Fondi
Montanari	Ceppi
Melegari	Di Negro
Tecco	Oldofredi
Bevilacqua	Torremuzza

Ricotti  
Manzoni A.  
De'la Rocca

Dabormida  
Sforza

**UFFICIO II.**

Sanseverino	Marzucchi
De Gregorio	Colonna Andrea
Pizzardi	Fiorelli
Leopardi	Di S. Giuliano
Correale	Baracco
Beretta	Ghiglini
Sauli Francesco	Pernati
Salmour	Pallavicini Ignazio
Pastore	Mosca
Saracco	Della Verdura
Della Gherardesca	Sagarriga
Serra Orso	Oneto
Pepoli	Pallavicini Fabio
Scarabelli	Gagliardi
Centofanti	Pallavicino Trivulzio
Cassinis	Boncompagni
Matteucci	Cataldi
Serra Francesco	D'Angennes
Benintendi	Strongoli
Bufalini	Torre
Torelli	Quarelli
Alfieri	Gianotti
Merini	Chigi
Ginori	Carbonieri
Martinengo G.	Vesme
Bonelli	Paleocapa
Doria	Melodia
Lovera	

**UFFICIO III.**

Siotto Pintor  
Balbi Senarega  
Borghesi  
Arconati  
Capone  
Meuron  
Coppola  
Colonna Giovach.  
Araldi  
Bella  
Robecchi  
De Gori  
Cambray Digny  
Montezemolo  
Di Giovanni  
Spinola  
Viggiani  
Pinelli  
Capriolo  
Chiesi  
S. Martino  
Porro  
Spada  
Arese  
Campello  
Longo  
Tommasi  
Sonnaz

Vercillo  
Elena  
S. A. R. Pr. Umb.  
Arezzo  
Sella  
Lauri  
Genoino  
Pavese  
Colobiano  
Giovannola  
Cialdini  
Irelli  
Notta  
Borromeo  
Piezza  
Lanzilli  
Arnulfo  
Catellamonte  
Di Bovino  
Gravina  
Stara  
Bona  
Amari conte  
Gualterio  
Panizza  
Audiiffredi  
Avossa

**UFFICIO IV.**

Strozzi  
Prinetti  
Busca  
Guardabassi  
Linati  
Taverna  
Venini  
Giorgini  
Castelli M. A.  
Belgioioso  
Cadorna  
Torrearsa  
Fontanelli  
Pandolfina  
Camozzi  
Antonacchi  
Pallieri  
Angioletti  
Pallavicino Mossi  
Bartolommei  
Cantelli  
Cucchiari  
Marsili  
Serra F. M.  
Rossi  
Filingeri Colonna  
Scovazzo  
Lissoni

Gallotti  
Lella  
Gonnet  
Roncalli V.  
Ambrosetti  
Catalano Gonzaga  
Lechi  
Novasconi  
Colla  
Mamiani  
Dalla Valle  
S. A. R. il Pr. Eugenio  
Prudento  
Vigliani  
Corsi  
Sauli L.  
Canestri  
Gallina  
Acquaviva  
Giordano  
Moris  
De Ferrari Raff.  
S. Cataldo  
Monti  
Persano  
Moscuza  
Mazza Saluzzo

**UFFICIO V.**

D'Amitto  
Varano  
Castelli Ed.  
Duchoqué  
Cibrario  
Roncalli Francesco

Regis  
Calabiana  
Cacace  
Nappi  
De Sauget  
Syloa Labini

Menabrea  
Gozzadini  
Lavalette  
Lambruschini  
Burci  
San Vitale  
Tanari  
Durando Giacomo  
Carradori  
De Falco  
Zanolini  
Fenzi  
Da Foresta  
Arrivabene  
Riva  
Martinego L.  
Piazzoni  
D'Adda  
Sappa  
Cantù  
Ricci

Caveri  
Ferretti  
Niutta  
Manno  
Sant'Elia  
De Gasparis  
Del Giudice  
Lauzi  
Simonetti  
Mazara  
Paternò  
Imbriani  
Marliani  
Saluzzo  
Cotta  
Florio  
Bolmida  
Conelli  
Dragonetti  
Castagnetto  
Galvago

**Presidente.** Resta sospesa per alcuni minuti la seduta per dar tempo di venire ai signori Senatori, i quali trovansi in altre sale del Senato e che si sono mandati a chiamare.

Intanto, prego i signori Senatori a volersi riunire negli Uffici per costituirsi.

(La seduta è sospesa a ore 1 3¼ e ripresa alle 2 1¼).

Il Senatore segretario **Ginori Lischi** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia e d'Agricoltura e Commercio, e più tardi intervengono eziandio i Ministri delle Finanze e della Marina.

**Presidente.** Si riprende la discussione degli articoli del progetto di legge pel Credito fondiario.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL CREDITO FONDIARIO NELLE PROVINCE CONTINENTALI DEL REGNO.**

**Presidente.** Ieri siamo rimasti all' art. 22, avendo votato il 21.

Darò lettura dell'art. 22.

« Art. 22. La richiesta che venisse avanzata dall'Istituto per ottenere nuova copia di titoli esecutivi, dei quali è argomento nell'art. 557 del Codice di procedura civile non è soggetta alla preventiva notificazione al debitore; ma il magistrato competente ne ordinerà la spedizione sulla semplice dimanda dell'Istituto medesimo. »

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Si dovrebbe dire la richiesta che venisse fatta e non avanzata.

Senatore **Farina.** L'Ufficio Centrale acconsente.

**Presidente.** Metto dunque ai voti l'art. 22 con questa piccola variante della parola fatta invece di avanzata. Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 23. Al procedimento di espropriazione stabilito dal Codice di Procedura civile, sono portate le seguenti modificazioni:

a) Il precetto di pagamento verrà notificato al debitore od ai suoi eredi e successori nel domicilio eletto coll'istrumento di prestito; la stessa regola verrà seguita laddove non si fosse costituito procuratore per la notificazione d'ogni altro atto e sentenza.

• Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo;

b) Dal giorno in cui è notificato al debitore il precetto di pagamento, l'Istituto potrà domandare al Presidente del Tribunale, presso cui deve farsi la spropriazione, un sequestrario dei beni, il quale sarà dato con ordinanza non soggetta ad opposizione od appello;

• Questo sequestrario riscuoterà le rendite ed i frutti il cui ammontare, dedotte le spese d'amministrazione ed i tributi pubblici, verserà nella Cassa dell'Istituto;

• Avrà lo stesso obbligo il sequestrario che si trovi già nominato sull'istanza di altri creditori.

• L'Istituto ha diritto di richiedere al Presidente medesimo la rimozione del sequestrario e la surrogazione di altro. Il Presidente provvederà sull'obbietto con ordinanza inappellabile;

c) L'Istituto potrà dimandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dall'estimazione dei beni sulla base dell'art. 663 del Codice di Procedura civile;

• Qualunque fosse stato però il metodo di valutazione, l'Istituto non avrà mai obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo;

d) Se la spropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'Istituto avrà diritto di farsi surrogare nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza, sottoponendosi però all'obbligo di procedere anche per la maggior quantità di beni stati compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione, e ciò in corrispondenza dell'art. 661;

e) Il Magistrato fermerà sempre nell'interesse del Credito fondiario il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di Procedura civile stabilisse un termine massimo ed un minimo;

○ Il compratore degli immobili nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all'Istituto senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'Istituto in capitale, accessori e spese. In difetto di che, vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e colla rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo allo Istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi per cui in conseguenza della graduazione non risultasse utilmente collocato. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Io domanderei la soppressione della parte dell'art. 23, segnata colla lettera c.

Il giudizio di espropriazione riguarda non solo l'interesse dell'Istituto che ha fatto il prestito, ma riguarda anche l'interesse dei creditori che hanno ipoteca sugli immobili che devono essere il soggetto del giudizio stesso di espropriazione.

Finchè si tratta di accordare deroghe al Codice di Procedura civile che riguardino i soli rapporti che passano fra l'Istituto ed il debitore mutuatario, io non ho alcuna difficoltà d'accordare qualche favore all'Istituto; ma quando si tratta di conceder privilegi e favori che possono ledere in qualche modo i diritti dei terzi difesi e tutelati dalle norme generali stabilite dal Codice di Procedura comune, io veramente non potrei acconsentire; e conseguentemente domando la soppressione della parte dell'articolo segnata colla lettera c.

Senatore **Farina**. Di tutto o solo di una parte ?

Senatore **Chiesi**. Di tutto quello che cade sotto la lettera c, perchè questa parte lede i diritti dei terzi e si scosta dalle regole ordinarie stabilite dal Codice di Procedura.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. La parte legale è stata trattata dal Senatore Poggi e dal Senatore Astengo. Il Senatore Poggi è assente, ma sta per venire. Domanderei perciò che si sospendesse per un momento la votazione di questo inciso perchè presenta una questione grave.

È naturalmente una deroga al diritto comune; ma desidererei che a sostenerne la difesa venisse quel membro dell'Ufficio che più specialmente si è occupato della parte legale della questione.

Presidente. Ma se il Senatore Poggi non venisse?

Senatore **Farina**. Il Senatore Poggi è in conferenza col Sig. Ministro delle Finanze appunto per un articolo di questa legge.

(Giunge il Senatore Poggi)

Senatore **Farina**. Se il Sig. Presidente mi permette, pregherei ora il Senatore Chiesi di voler ripetere il suo obbietto, perchè così si potrà meglio afferrare anche da coloro che non erano presenti quando lo enunciava.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Le norme stabilite dal Codice di Procedura civile che regolano i giudizi di espropriazione immobiliare toccano gli interessi di tutti i creditori che hanno ipoteca sul fondo e non solamente del creditore che procede al giudizio di espropriazione.

Se si tratta di accordare qualche favore agli Istituti nei loro rapporti coi mutuatari, io non ho niuna difficoltà ad accordar loro qualche favore e qualche deroga al Codice comune di Procedura; ma quando si vogliono conceder privilegi e favori che possono ledere in qualche modo i diritti dei terzi creditori tutelati e protetti dal Codice di Procedura comune, io penso che non si debba accordare agli Istituti alcuna deroga al diritto

comune. E perciò io domando la soppressione della parte dell'articolo segnata colla lettera C.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Pregherei l'onorevole Senatore Chiesi di spiegare in qual modo, da questa facoltà stabilita dall'articolo 23, possano rimanere turbati i diritti dei terzi; perocchè quest'articolo finisce poi per rimettersi alle disposizioni del Codice di Procedura Civile. L'articolo dice:

c) L'Istituto potrà dimandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dall'estimazione dei beni sulla base dell'art. 663 del Codice di Procedura civile.

« Qualunque fosse stato però il metodo di valutazione, l'Istituto non avrà mai obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo ».

Nella prima parte è prescritto che l'Istituto potrà *domandare* l'incanto degli immobili da espropriarsi, attribuendo loro come prezzo venale, quello che fosse stato preveduto ed attribuito nel contratto.

Ora, comprenderà benissimo il Senato che ove l'Istituto facesse tale domanda e, dalla domanda potessero derivare lesioni nei diritti dei terzi, naturalmente questi farebbero opposizione: e mercè questa opposizione il tribunale dovrebbe deliberare se fosse il caso di stabilire un altro prezzo di incanto, oppure si dovesse mantenere quello che nel reciproco loro interesse sarebbe stato convenuto fra il debitore mutuatario e l'Istituto mutuante.

**Senatore Chiesi.** Il Sig. Ministro diceva: finchè l'Istituto è solo potrà domandarlo, e ciò non pregiudicherà i terzi.

Siamo d'accordo; quando fosse solo non potrebbe pregiudicare ai terzi; ma ora prevediamo il caso di un giudizio di espropriazione, e l'Istituto può trovarsi solo, come può trovarsi anche in contraddittorio dei terzi: perciò quando abbiamo stabilito questa regola generale che potrà con particolari norme domandare l'incanto, lo potrà chiedere tanto se è solo, come se viene in concorso di terzi.

Io ora non vorrei impegnarmi a dimostrare fino a qual punto gl'interessi dei terzi possono essere pregiudicati; mi basta il dire che questa disposizione che cade sotto la lettera c deroga alle norme generali che sono state fissate dal Codice di Procedura nell'interesse generale dei creditori. Perchè dunque dobbiamo scostarci da queste norme generali, mentre può essere impegnato l'interesse dei terzi creditori che hanno ipoteca sul fondo?

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Senatore Porro.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Poggi.

**Senatore Poggi.** L'Ufficio Centrale aveva esaminata anche questa parte dell'articolo, ed aveva dovuto ancor esso riflettere che c'era una deviazione dal diritto comune; ciò nonpertanto io non la credeva di tale conseguenza da doverla ricusare; perchè in sostanza si tratta di stabilire un primo prezzo, col quale si ha da aprire l'incanto. Per non impegnare sempre l'Istituto a fare delle stime, le quali potrebbero anche andare a carico del debitore, fu detto: non gli sarà impedito di poter offrire il prezzo che è fissato nel contratto; e poi non è escluso, quando ci siano creditori che facciano opposizione, che il tribunale opini doversi fare una stima del fondo: ma quando non ci sia nessuno che faccia opposizione, non è parso all'Ufficio Centrale che questa fosse deviazione da non potersi concedere.

**Presidente.** La parola è al senatore Porro.

**Senatore Porro.** Colla disposizione portata dalla lettera C dell'articolo 23 si voleva provvedere agli interessi del Credito fondiario, sollecitando la vendita degli stabili che garantiscono i mutui senza l'obbligo di procedere colla preventiva pratica di una perizia.

Il Codice nostro provvede già a questo scopo, concedendo facoltà al creditore di chiedere la messa in asta dello stabile al prezzo di 60 volte tanto il valore dell'imposta che si percepisce sullo stabile stesso; ma la legge per simile procedimento vuole obbligato il creditore a rendersi acquirente dello stabile in base all'indicato importo. Le amministrazioni di Credito fondiario, mentre hanno tutto l'interesse di sollecitare il realizzo degli stabili, non possono farsi acquirenti di fondi, giacchè altrimenti scambierebbero la natura delle loro operazioni, assumendo le minute cure della amministrazione di un numero infinito di stabili. La deroga che si chiede in forza di quest'articolo sta appunto in ciò, che l'amministrazione di Credito fondiario non abbia ad essere obbligata di fare acquisti come porta l'articolo 663 del Codice di procedura, e nel caso in cui non si presentassero acquirenti al primo esperimento d'asta, si dovrà procedere nei modi consueti indicati dall'art. 675 del Codice medesimo.

Nè questo provvedimento può mai riescire di danno al terzo creditore, il quale anzi non è neppure esposto a vedersi spogliato del fondo nel limite di 60 volte il valore dell'imposta; egli può sempre aspirare all'asta, acquistare il fondo o lasciare che altri acquirenti rendano viva la licitazione all'asta e migliorino il prezzo di vendita. Se il Credito fondiario per l'indole sua non può nè deve acquistar fondi, è pur necessario far questa concessione di una sollecita liquidazione in favore di amministrazioni che sono impegnate ad anticipare il corrispettivo delle annualità cadenti in mora, e togliere le lungaggini e le spese gravose di perizie che troppo spesso si rendono superflue allo scopo, giovandosi invece quale base di prezzo per l'asta o del primitivo apprezzamento dello stabile fatto in occasione del mutuo o del surrogato importo in ragione d'imposta a senso dell'art. 663 del Codice, rimanendo sempre a correttivo del detto

modo di stabilire il suo valore l'esito e la garanzia della pubblica licitazione d'asta.

**Senatore Castelli Ed.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Castelli.** L'art. 663 del Codice di procedura stabilisce due norme per far luogo all'incanto dei beni. Una è l'offerta che può fare il creditore di un prezzo, l'altra è l'offerta preventiva. A questo sistema la lettera C dell'articolo in discussione stabilisce una variante; mantiene cioè il modo di valutazione tra il prezzo e l'offerta che può fare il creditore, e invece del prezzo sostituisce la facoltà che dà al Credito fondiario di determinare il prezzo sul valore attribuito dal contratto di prestito. L'unica diversità sta in questo. Ora, resta a vedere se possa venire un danno al terzo creditore, dacchè invece dell'offerta che vincola il creditore anche nel caso che l'incanto non riesca, vi sostituisce il valore attribuito nel contratto di prestito.

Io credo che non ne possa venire nessun danno al terzo creditore. D'altronde l'onorevole Chiesi che ha mosso l'osservazione, non ne ha fatto cenno. Io convengo benissimo che questa facoltà data agli Istituti non è una facoltà subordinata all'approvazione del Tribunale, ma un diritto che loro conferisce la legge, perchè la lettera C dice che l'Istituto può domandare l'incanto, non dice mica potrà offrire o il prezzo, o la perizia, salvo al Tribunale a giudicare. È un diritto veramente chiaro; secondo l'art. 63 può offrire un prezzo o chiedere la perizia, e il Tribunale non se ne deve immischiare; ha diritto di fare o l'una o l'altra cosa. Secondo il disposto della lettera C invece alla perizia può sostituire il prezzo stabilito nel contratto, ma dall'ammettersi questo favore che è un'eccezione all'art. 663, non so propriamente vedere quali pericoli possano correre gli altri creditori. Quindi io pure mi associo così all'Ufficio Centrale come all'onorevole Senatore Porro per insistere sul mantenimento di questa lettera C dell'articolo in discussione.

**Senatore Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Chiesi.** Alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Porro, e dal Senatore Castelli risponderò con una brevissima osservazione.

La disposizione di cui domando la soppressione o è un favore o non è un favore accordato agli Istituti: se non è un favore, perchè l'accordate, perchè volete scostarvi dalle regole del diritto comune? Se è un favore, io lo respingo, appunto perchè è un favore, perchè non vedo ragione di discostarci dalle norme generali stabilite nell'interesse dei terzi, dal Codice comune di Procedura civile.

**Senatore Di S. Martino.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di S. Martino.** Prego il Senato di considerare che non vi può essere nessun creditore ipotecario il quale non conosca preventivamente, quando contraffa l'esistenza dell'ipoteca data agli Istituti, perchè è nelle condizioni della legge che gli Istituti non possano fare operazioni se non per prima ipoteca. Quindi tutti coloro

il quali hanno ipoteche posteriori, prima di fare il prestito col possessore dei beni hanno il mezzo di sapere qual fosse il valore dato nella perizia fatta tra l'Istituto ed il possessore di questi beni; non è quindi in questa condizione di cose nessun pericolo di frode o di danno qualsiasi per i terzi possessori.

A fronte di questa precauzione della legge, prego il Senato di considerare ancora che lo scopo di essa è di creare un nuovo stato di cose per il quale la proprietà fondiaria trovi quei mezzi di acquisto che non può trovare nella legislazione attuale; non si fa una deroga al principio legislativo, ma si fa un'estensione alla legge per un caso speciale che la legge anteriore non poteva prevedere.

Quindi mi unisco all'onorevole Porro e all'onorevole Castelli per pregare il Senato ad approvare l'articolo come è concepito.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Noi ci occupiamo di una legge speciale la quale è stata fatta per favorire la Istituzione del Credito fondiario.

È quindi naturale che in questa legge vi sia qualche eccezione o derogazione alle norme del diritto comune.

Vediamo ora quale importanza abbiano le derogazioni alle regole del diritto comune che si trovano indicate alla lettera c dell'art. 23, e se queste derogazioni siano tali da ledere il diritto dei terzi.

Se effettivamente questa derogazione fosse tale da offendere il diritto dei terzi, io converrei coll'onorevole Senatore Chiesi che bisognerebbe toglierla dalla legge che è in discussione.

Ma di che si tratta?

L'articolo 663 del Codice di procedura civile fornisce due mezzi al creditore per dimandare l'incanto dei fondi espropriati.

Per regola generale, colui che vuole espropriare un fondo non ha che due modi a seguire: o dimandare una perizia per procedere alla stima dei beni; od offrire esso stesso il prezzo di quest'incanto secondo le norme indicate nell'articolo 663 del Codice di Procedura sopracitato.

Che cosa fa ora la disposizione contenuta nella lettera C dell'articolo in discussione?

Quando si tratta dell'offerta del prezzo si rimette alla disposizione generale dell'articolo 663 che la determina sulla base del tributo fondiario. Una sola eccezione è fatta a questa regola generale coll'esonerare l'Istituto dal richiedere la perizia, e col concedergli, ogni qualvolta deve promuovere l'espropriazione, di domandare l'incanto degli immobili sulla base del prezzo venale che fosse stato loro attribuito in modo convenzionale nel contratto di prestito, rimettendosi quindi alla valutazione anticipata che ne fosse stata fatta tra le parti.

Ma questa derogazione è tale che offende le regole del diritto comune cotanto profondamente da non poter essere consentita in una legge di eccezioni?

Ecco tutta la questione. L'onorevole Senatore Chiesi fa un dilemma e dice:

O questo è privilegio, o non lo è. Se non è privilegio, è inutile: se lo è, conviene radiarlo dalla legge.

Ma io domando all'onorevole senatore Chiesi. L'istituzione di questo Credito fondiario ed i modi stessi coi quali si fanno le cartelle, si emettono, e si negoziano, non sono tante derogazioni alle regole ordinarie del diritto comune?

Ora da una eccezione ne è venuta un'altra.

La questione sarebbe grave se questa derogazione offendesse i terzi; ma, sotto questo aspetto, lo ripeto, non vi può essere offesa per il diritto dei terzi, poichè, come ho detto poc'anzi, l'Istituto potrà domandare l'esercizio di questa facoltà; ma dalla sua domanda non nasce l'obbligo di consentire. Nè con ciò io intendo di dire che il tribunale possa rigettare la domanda dell'Istituto quando non vi sia opposizione: deve aprire l'incanto sul prezzo convenzionale perchè la legge lo ammette; ma quando, durante il giudizio di espropriazione, intervenisse un terzo a fare opposizione offrendo un prezzo superiore a quello di cui nell'articolo 663, non pare che il tribunale potrebbe in questo caso rigettarla.

Opino quindi, che essendo quest'articolo unicamente rivolto a stabilire dei rapporti di diritto tra l'Istituto creditore, ed il suo debitore senza pregiudizio dei terzi, possa il Senato approvare l'articolo così come è redatto, senza che si possa temere nocimento nè alla giustizia, nè alle regole ordinarie del diritto comune.

**Presidente.** Domando se è appoggiata la proposta fatta dal senatore Chiesi per la soppressione dell'art. 23.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata)

Essendo appoggiata, e trattandosi di una soppressione, io metterò ai voti l'inciso che il senatore Chiesi vorrebbe fosse soppresso. I Senatori, che concordano nell'opinione del senatore Chiesi non lo approveranno, e viceversa i Senatori, che ne desiderano la conservazione, lo ammetteranno.

Chi vuole la conservazione di questo paragrafo, sorga.

(Approvato)

Ora metterò ai voti l'intero articolo.

**Senatore Poggi (Interrompendo).** Alla lettera e è necessario correggere una parola, dov'è detto il magistrato ecc. *fermerà*, si deve dire *assegnerà*.

**Presidente.** Salva questa piccola variante di parola, metto ai voti l'articolo 23.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Viene ora l'articolo 24. Prego l'Ufficio Centrale a dar conto dell'aggiunta che è stata concertata col Ministero a quest'articolo, giusta le intelligenze prese allorchè si discusse il primo articolo.

**Senatore Farina.** A termini di quanto erasi convenuto in occasione della discussione dell'art. 1° della legge, venne rimandata all'art. 24 la trattazione di un'aggiunta, la quale concerne la possibile istituzione

di un Credito fondiario nelle isole di Sicilia e di Sardegna.

L'aggiunta formulata dal sig. Ministro, e consentita anche dall'Ufficio Centrale, sarebbe del tenore seguente:

« È fatta tuttavia facoltà al Governo di concedere per « Decreto Reale l'esercizio del Credito fondiario nei terzi « inini della presente legge ad Istituti consimili a quelli « contemplati nell'art. 1°, i quali domandassero di as- « sumerlo nella Sicilia e nella Sardegna: »

**Presidente.** Leggo l'art. 24 con quest'aggiunta.

« Art. 24. La facoltà di emettere cartelle di Credito fondiario non potrà essere concessa a qualsiasi Istituzione, Società o privato se non in forza di legge.

« È fatta tuttavia facoltà al Governo di concedere, ecc. (V. sopra) »

**Senatore Slotto-Pintor.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Siotto-Pintor.** Io non esito a credere che questa poca parte di Senato vorrà con unanime voto approvare la proposta del Governo, al quale io ne professo una ben sentita gratitudine. Parlo, o signori, per dirvi che nell'isola di Sardegna è antichissima un'Istituzione somigliante o, meglio, approssimante a quella della quale oggi si tratta; e sono i così chiamati Monti Frumentarii, e Nummarii, dovuti alla sapienza dell'antico Parlamento Sardo; giacchè, in fino dai tempi di Pietro di Aragona, l'isola di Sardegna, grazie a Dio, fu retta a governo costituzionale. Prima del 1848 i Monti Frumentarii erano amministrati da un alto ufficiale dello Stato chiamato Censore generale, il quale per mezzo de' suoi Censori Diocesani, che in oggi diremmo Provinciali, vegliavano acciocchè non si stornassero i fondi dell'Amministrazione, non si sciupassero, e la Istituzione non deviasse un momento dallo scopo per cui era stata creata.

Dopo il 1848 il lusso di questi alti ufficiali cessò: l'Istituto rimase, visse e vive tuttavia di vita robusta e vigorosa.

L'Istituto è locale; ogni Comune ha un deposito di grano e di danaro. Vi sono comuni i quali ne hanno parecchie migliaia di ettolitri. L'Istituto somministra le sementi; e notate bene, che non le fornisce senza prima fare una visita de' terreni per verificare quanti ve n'abbia preparati all'agricoltura, e se sono bene preparati somministrano grano per mettere il proprietario in condizione di fronteggiare le prime spese; esso dà pur denaro; fornisce il grano nel tempo che vale di più, è a dire nel tempo della seminazione, e lo ripiglia in natura nel tempo in cui vale meno, nel tempo in cui l'agricoltore fa il suo raccolto, cioè nel mese di agosto. Non si esige cauzione ipotecaria vuolsi avere semplicemente una cauzione personale, o vogliamo dire fidejussoria. L'interesse è modicissimo.

Mirabili sono gli effetti di questa Istituzione. Per essa l'agricoltura fece progressivo incremento. Per essa potè l'isola di Sardegna venire largamente in aiuto della sventura coronata, per essa la riverita Casa di Savoia non istette un solo istante priva di titolo e di dignità regia.

Nel 1858 o 1859, prima che io lasciassi la diletta isola nativa, venne in mente a qualche membro del Consiglio allora Divisionale di fare de' fondi in natura una conversione in danaro, e di costituire una Banca agraria. Io m'ebbi l'onore di essere Presidente della Commissione all'uopo nominata. La questione fu presa ad esame e discussa con ogni maggiore ponderazione. Ma la Commissione, che mi onorò altresì dell'incarico di relatore, fu d'avviso che la proposta si dovesse eliminare.

Lungo sarebbe a dire le ragioni di questa deliberazione; il Ministro d'agricoltura e di commercio potrà trovarle negli atti del Consiglio divisionale ne' quali fu inserita la mia relazione, della quale l'esimio Conte di Cossilla, che fu in quel tempo Intendente generale, volle fossero levati esemplari in grandissimo numero.

Ma, oltre a ciò, vi ha in Cagliari una Cassa di Risparmio, ve n'ha un'altra in Sassari; quest'ultima io non conosco; conosco la prima quanto basta per accertare il Senato che è amministrata con tutta onoratezza e con tutta intelligenza.

Come vedete, o signori, i Monti Frumentari dei quali vi parlo, sono una Istituzione di Credito agricolo, intesa cioè non a soccorrere il proprietario del fondo, bensì ad aiutare il produttore, ossia l'agricoltore.

Ma credo io che sarebbe facilissimo, facendo concorrere unitamente ai Monti Frumentari i due Istituti dei quali ho ragionato, il fondare una Istituzione somigliante a questa della quale discutiamo.

Non è, o signori, che io abbia una grande fiducia in questa Istituzione nel modo con che è da noi architettata. Le mie speranze sono modestissime come sono quelle del Senatore Martinengo, del Senatore Farina, e perfino dell'ex Ministro Torelli. Io credo che noi non facciamo altro se non se un tentativo; ma un tentativo così picciolotto, che mi pare si possa assomigliare al tentativo di un pigmeo che cercasse di atterrare un gigante.

Ad ogni modo, o Signori, l'isola di Sardegna vuol essere assimilata e pareggiata nelle Istituzioni sue al Continente; la Sardegna come suole partire colla madre patria le glorie e la fortuna, così è contenta di partire con essa ancora gli errori, i pericoli, e perfino le illusioni.

Io quindi rincalzo la proposta del Ministero, e confido che il Senato, come dissi fin da principio, vorrà con unanime voto approvarla.

**Senatore Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo G.** A questo proposito io ebbi l'onore di presentare nella tornata di ieri l'altro un ordine del giorno che non venne per allora accettato perchè era fatto fuori tempo.

Osserverò al Senato che la prima parte di quest'articolo 24, o è un pleonasma, o stabilisce un privilegio. È fuor di dubbio che non si possono concedere nè a Società nè a privati i diritti di emettere cartelle senza un decreto od una legge. Ora, perchè ripetiamo noi questo diritto che è naturale, e che è un sott'inteso? Se

lo ripetiamo, è dunque per istabilire che a questo Istituto non sarà fatta concorrenza nè da privati, nè da consimili Istituti; quindi proporrei al Senato di omettere questa prima parte dell'articolo 24, lasciando semplicemente a beneficio delle parti insulari del nostro Stato la possibile concorrenza di siffatti Istituti, che si incaricassero di aprire anche là un Credito fondiario sulle basi di questo attuale.

**Senatore Torelli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Torelli.** Io prego invece il Senato a voler conservare l'articolo che l'onorevole Senatore Martinengo trova inutile.

Sta bene che non vi dev'esser privilegio; diffatti non vi è; ma importa che gli Istituti sappiano altresì che il Governo non si presterà con troppa facilità a nuovi piani, a proposte che il più spesso hanno per mira non il bene pubblico, ma quello dei promotori, e la lista delle Società di speculazione che fecero cattivi affari è abbastanza lunga perchè ognuno possa ricordarne e non poche. Ora fra il non voler privilegi ed il non permettere che concorrenze serie, vi corre assai. La seconda è a mio avviso opera di buona amministrazione; importa che si sappia che si vuol circondare di tutti quei passi che non ammettono precipitazione una nuova concessione che si avesse a dare, e se l'articolo non dovesse avere che un consimile risultato di aspetto morale, merita d'essere conservato.

Passando ad altro argomento, mi permetterò rispondere anche all'onorevole Senatore Siotto Pintor che disse che io stesso non avevo grande fiducia.

Per verità non mi aspettava una così singolar rivelazione. Io ho voluto precisare le idee rispetto alle pretese esagerazioni, ed ho detto credo due giorni sono che se il primo anno non s'avessero ad impiegare che soli 8 in 10, milioni benchè umile principio, tuttavolta mi contentavo, perchè ciò voleva dire che dopodue o tre non sarebbero venti o trenta, ma settanta, ottanta. Fra il non nutrire illusioni su d'un celere avviamento ed il non aver fiducia, ci corre tanto quanto fra il positivo ed il negativo. Lasci quindi che conchiuda che ho molta fiducia senza che sia esagerata, ed il Senato spero l'avrà anch'esso, dando il suo voto favorevole a questa legge che non dubito classificare fra le più provvide.

**Presidente.** Se nessuno più domanda la parola, metto ai voti l'art. 24. coll'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero, di cui do nuova lettura (*Vedi sopra*).

**Senatore Martinengo G.** Io domando la divisione di questo articolo.

**Presidente.** Metto dunque ai voti la prima parte, così concepita (*Vedi sopra*).

Chi l'approva, sorga.

(Approvata)

Leggo la seconda parte (*Vedi sopra*).

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvata)

Metto ai voti l'articolo intero.

(Approvato)

« Art. 25. Gli stati delle operazioni del Credito fondiario e quant'altro concerne l'andamento dell'Istituto vengono resi di pubblica ragione. I modi e termini di questa pubblicità sono stabiliti nel regolamento. »

(Approvato)

« Art. 26. Le operazioni del Credito fondiario vanno soggette ad ispezione governativa. Inoltre un delegato governativo presso ciascun Istituto vigila immediatamente le operazioni del Credito fondiario e controfirma le cartelle. »

(Approvato)

« Art. 27. Un Regolamento da approvarsi con Decreto Reale provvederà a tutto quanto occorre per la compiuta esecuzione del presente.

« In ispecie poi determinerà :

« La forma ed il valore nominale delle cartelle fondiarie, le quali in nessun caso potranno essere minori di cento lire di capitale ;

« Le norme da seguirsi nell'emissione delle cartelle, nell'estrazione di quelle da ammortizzarsi, nell'annullamento e distruzione di quelle rimborsate, e nel rilascio di nuovi titoli, in caso di perdita delle cartelle nominative ;

« La qualità e condizione degli immobili ammessi all'ipoteca ; le norme colle quali il valore degli immobili dovrà rilevarsi ; l'obbligo e le speciali cautele con cui i fabbricati dati ad ipoteca saranno assicurati contro gli incendi ;

« I modi e termini nei quali dovranno i mutuatari, durante il mutuo, denunziare all'Istituto i mutamenti che si averino nel fondo ipotecato, sia per diminuzione di valore, sia per turbamento di possesso, sia per attentato ai diritti di proprietà ;

« Il massimo ed il minimo dei prestiti, le regole da seguirsi nell'apertura dei crediti a conto corrente, i limiti e le principali condizioni delle anticipazioni ;

« Le norme per l'investimento del fondo di riserva ;

« I limiti e le forme in cui dovrà esercitarsi l'ispezione governativa, e l'ufficio dei Delegati governativi.

« Questo regolamento dovrà essere pubblicato prima che gli Istituti intraprendano qualsiasi operazione di Credito fondiario. »

(Approvato)

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Rimane ora a riferire sull'art. 17 che fu rinviato all'esame dell'Ufficio Centrale e di cui si concordava in massima la soppressione tanto dal Ministero quanto dall'Ufficio: solamente fu detto di rinviarlo per riguardo alle leggi ancora vigenti in Lombardia, relative all'esazione dei tributi.

Esaminatosi dall'Ufficio Centrale il disposto di questa legge, dopo d'aver conferito col Senatore Porro, d'accordo col Ministero, si è presa la risoluzione di proporre l'aggiunta di un ultimo articolo il quale conterebbe una disposizione transitoria.

L'articolo sarebbe il seguente:

*Disposizione transitoria.*

« Ferma la disposizione dell'art. 1253 del Codice Civile pel subingresso a favore degli Istituti che pagassero le imposte in luogo del debitore moroso, e finchè non sia unificata per tutto il Regno la legge per l'esazione delle imposte, è stabilito che l'esattore quando sia avvertito dai rappresentanti degli Istituti essere ipotecati a loro favore immobili sui quali esso possa esercitare l'esecuzione forzata, dovrà sotto la sua responsabilità notificare ai rappresentanti stessi il fatto del mancato pagamento dell'imposta almeno otto giorni prima del cominciamento degli atti esecutivi contro il debitore. »

Con questa disposizione non si stabilisce nessun privilegio; solamente per risparmiare un'inutile espropriazione di un immobile vengono avvertiti gli Istituti che hanno ipoteca sopra un fondo le cui imposte non sono pagate, affinché possano se vogliono pagare in luogo del debitore subentrando nelle ragioni ipotecarie a norma dell'art. 1253 del Codice Civile. Pare all'Ufficio che questa disposizione non rechi alcuna offesa alla legge comune, e che quindi si possa approvare sino a che non sarà fatta l'unificazione delle leggi sulla esazione delle imposte.

Bisogna però ritenere che l'articolo 17 è ormai eliminato, e quindi l'enumerazione degli articoli dev'essere variata perchè quello ch'era 18, ora diventa 17.

Presidente. Metto ai voti questa disposizione transitoria che forma l'ultimo articolo della legge (*Vedi sopra*). Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Rimaneva l'art. 13 il quale pure fu rinviato all'esame dell'Ufficio Centrale per vedere d'intendersi in ordine all'emendamento proposto in principio dal Senatore Porro e poi da me.

Ora l'Ufficio Centrale, previo accordo col Ministro di Grazia e Giustizia, venne unanime nell'avviso di sostituirvi l'articolo seguente:

« Art. 13. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto saranno valide nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti. »

Presidente. Questo deve prendere il posto dell'art. 13.

Senatore Poggi. Appunto.

Presidente. Rimane però ancora l'articolo 7 con un'aggiunta.

Senatore Poggi. Per ora potrebbesi mettere ai voti quello che deve prendere il posto dell'art. 13.

Presidente. Lo leggo per metterlo ai voti (*Vedi sopra*).

Chi approva quest'articolo da sostituirsi all'art. 13, voglia alzarsi.

(Approvato)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Rammenta il Senato che ieri fu fatta riserva di un'aggiunta all' art. 7 dove si prevede il caso di liberazione anticipata per parte del debitore sia di tutto il suo debito, sia di una parte di esso.

Non era esplicitamente detto nell'articolo settimo qual parte di compensi dovuti agli Istituti dovesse in questo caso essere pagata dal debitore, qual parte dei diritti di abbonamento dovesse ancora venire corrisposta.

Per supplire a questo duplice difetto, si propone dal Ministero, d'accordo coll'Ufficio Centrale, d'introdurre una aggiunta dopo il terzo capoverso dell'articolo settimo.

Leggo il periodo che costituisce questo capoverso; leggerò indi l'aggiunta, e credo che basterà questa lettura, senza altra considerazione, perchè il Senato comprenda il valore intrinseco di quest'aggiunta, e la sua opportunità. Diceva così quel capoverso:

« Il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito, corrispondendo però all'Istituto ed all'erario i compensi stabiliti all'articolo 6. »

Ora l'aggiunta sarebbe concepita così:

« Questi compensi consisteranno, per conto degli Istituti, in centesimi 45 per una volta sola sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo, e per conto dell'erario, nel caso dell'anticipata restituzione di parte del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento annuale delle intere quote di abbonamento stabilite nel primitivo contratto, come se alcuna somma non fosse stata restituita, e nel caso di anticipata restituzione di tutta la parte di capitale ancora dovuta, si restringeranno alla metà della somma delle restanti quote annuali di abbonamento pagata in una sola volta congiuntamente al capitale. »

Ho detto che bastava la lettura senza alcuna considerazione, perchè apparisse chiara la portata di questa aggiunta. Con essa viensi sostanzialmente a stabilire che nel caso di restituzione parziale di capitale, continuando tuttavia la corresponsione di annualità, debba continuarsi anche il pagamento della quota di abbonamento, e che nel caso di totale restituzione del capitale e di conseguente cessazione delle annualità, si abbia a pagare solo la metà della somma delle restanti quote annuali di abbonamento, e ciò perchè in quest'ultimo caso, venendo l'imposta pagata anticipatamente, più non sarebbe a tenersi conto degli interessi relativi, dei quali fu tenuto calcolo nella determinazione della quota di abbonamento, cosicchè la medesima può in via di transazione ridursi alla metà.

**Senatore Porro.** La proposta fatta dall'Ufficio Centrale accolta dal signor Ministro delle finanze non può essere certo contrastata come quella che secondo tutte le apparenze assicura all'erario il pieno compenso dei suoi diritti, e lo toglie ad ogni eventualità di diminuita percezione d'imposte. Sta che l'erario nel caso di anticipato pagamento abbia ad aver modo di essere ricompensato di quella quota di abbonamento che coll'anticipato pagamento andrebbe perduta; ma questo compenso è da chiedersi nel solo caso

in cui la cifra di abbonamento stabilita dall'erario coi centesimi 15 non contempra già l'eventualità di questi eventuali pagamenti fatti in via anticipata; cioè qualora questa cifra di abbonamento sia fatta precisamente sulla media dell'ammortamento verificabile in base ai contratti primitivi, senza che siansi computate le restituzioni volontariamente anticipate.

Io non contrasto ora per nulla la proposta fatta, ma siccome la legge accorda al signor Ministro di finanze la latitudine di diminuire la cifra di abbonamento da 15 a 10 centesimi, faccio viva istanza perchè il signor Ministro di finanze voglia, nella tranquillità dei suoi uffici, verificare se quella cifra corrisponda limitatamente alla media normale degli ammortamenti da convenirsi nei contratti; e qualora invece fra gli elementi di calcolo fossero già state assunte anche le eventuali restituzioni, voglia dare affidamento che si gioverà delle facoltà sue nello stabilire la misura dell'abbonamento in modo che abbia a corrispondere a quel rigoroso limite che il signor Ministro stesso proclamava in altra seduta, di equità per l'erario, nè voglia prevalersi dell'abbonamento per addossare una nuova imposta al mutuatario.

**Ministro delle finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle finanze.** Il Senato può essere certo che il Governo non può intendere di stabilire in questo contratto diritti maggiori di quelli che dovrebbero essere pagati alle finanze. Il Governo intende solo di addivenire ad una transazione la quale sia nei rigorosi termini di giustizia. Per conseguenza, ove una miglior revisione o l'esperienza dimostrassero che vi sarebbe un margine al di là della strettissima tassazione, il Governo, usando della facoltà che gli lascierebbe la legge di potere diminuire la quota di abbonamento da 15 a 10 cent. certamente se ne varrebbe in giusta misura, con che sarebbe raggiunto lo scopo suo, di fare, cioè, che la transazione risponda non al di là degli introiti, ma li copra.

**Presidente.** Era stata riservata un'aggiunta da farsi al comma dell'articolo 7 che era così espresso:

« Il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito, corrispondendo però all'Istituto ed all'erario i compensi stabiliti all'articolo 6. »

L'aggiunta è la seguente:

« Questi compensi consistranno per conto degli Istituti in centesimi 45 per una volta sola sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo; e per conto dell'erario, nel caso dell'anticipata restituzione di parte del capitale ancora dovuto, consistranno nel pagamento annuale delle intere quote di abbonamento stabilite nel primitivo contratto, come se alcuna somma non fosse stata restituita; e in caso di anticipata restituzione di tutta la parte di capitale ancora dovuta si restringeranno alla metà della somma delle restanti quote annuali di abbonamento, pagata in una sola volta congiuntamente al capitale restituito. »

Chi ammette questa aggiunta sorga.

(Approvata)

Ora la legge è esaurita.

La Convenzione ed il verbale 23 febbraio, non si mettono ai voti parzialmente perchè già approvati col l'articolo 1.

Non rimarrebbe più dunque che passare allo squittinio segreto.

**Ministro delle finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle finanze.** Fu già presentato al Senato un progetto per la conversione in legge di un Decreto Reale con cui era imposto il dazio di lire due sul petrolio. La Camera dei Deputati credè di portare questo dazio a 6 lire.

So che l'Ufficio Centrale del Senato si è già occupato dell'esame di questo progetto di legge, e che è in pronto la relazione. So altresì che il Relatore sarebbe pronto a farne lettura al Senato.

Trattandosi di un'imposta che si potrebbe incassare appena pubblicata la legge e che potrebbe rendere allo Stato parecchie centinaia di migliaia di lire, domanderei al Senato, se non è il caso di fare oggi quello che non mancherebbe di precedenti per il Senato, cioè di udire la lettura della relazione, e di passare quindi alla votazione dell'unico articolo del medesimo progetto di legge.

(*Varie voci: sì, sì*)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL TRATTAMENTO  
DAZIARIO DEL PETROLIO E DI ALTRI OLII MINERALI.

**Presidente.** Secondo l'art. 17 del nostro Regolamento, quando una legge è dichiarata d'urgenza, il Senato può ordinare che la relazione dell'Ufficio Centrale sia letta in pubblica adunanza, e si proceda immediatamente alla discussione del progetto.

Se dunque il Senato lo crede, il Senatore Farina, relatore di questo progetto di legge, leggerà la sua relazione, quindi si passerà immediatamente alla discussione della legge.

Il Senato approva.

**Presidente.** La parola è al Senatore Farina per dare lettura della relazione.

**Senatore Farina (legge).**

Signori Senatori,

Con Decreto del 25 luglio 1864 il Signor Ministro delle Finanze Minghetti stabiliva quanto segue:

« Art. 1. Nella tariffa generale delle dogane alla categoria 2. saranno da aggiungersi le seguenti voci e diritti: »

« Petrolio, ed olio di scisto bituminoso ed asfalto grezzi per 100 chilogrammi, esenti:

« Detti rettificati, depurati, raffinati id. id. due lire, compresi i diritti accessori ».

« Art. 2. Il presente Decreto sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento per essere convertito in legge. »

Il Ministro Sella, successore del Minghetti, presentava all'altro ramo del Parlamento il surriferito Decreto, il 13 dicembre 1865.

Ma la Commissione della Camera dei Deputati, considerando come nel trattato colla Francia siasi inserito un articolo nella tariffa così concepito:

« Olii fissi di sesamo, d'arachide, di papavero, ed altri non nominati commestibili, o da abbruciare per ogni 100 chilogrammi L. 6 », e come tale articolo fosse manifestamente applicabile agli olii rettificati, accennati, depurati e raffinati contemplati nel Decreto 25 luglio 1864, aumentò sino a L. 6 ogni 100 chilogrammi anche per questi ultimi olii i diritti che il Decreto (senza che si conosca perchè) aveva circoscritto a L. 2.

La Camera Elettiva avendo riconosciuti fondati i motivi dell'aumento del diritto di Dogana proposto dalla sua Commissione, lo accettava, ed il signor Ministro attuale delle Finanze ne proponeva l'adozione anche al Senato. L'Ufficio Centrale riconoscendo pure a sua volta fondati i motivi per i quali si propone la sovraindicata modificazione della tariffa, fu unanime nel riconoscere conveniente di aumentare il diritto di dogana, compresi i diritti accessori, a L. 6 per ogni cento chilogrammi, da percepirsi per l'introduzione dall'estero nello Stato del petrolio ed olio di scisto bituminoso rettificato, depurato e raffinato. L'Ufficio quindi mi conferì l'onorevole incarico di proporvi la pronta approvazione di questo progetto di legge.

**Presidente.** Do lettura del progetto di legge (*Vedi Atti interni del Senato*).

È aperta la discussione generale.

**Senatore Torelli.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Torelli.

**Senatore Torelli.** Io mi permetto fare una raccomandazione che realmente sarebbe all'indirizzo del Ministro dell'interno, ma la farò ai presenti.

Il commercio del petrolio non è scevro di pericoli. Quasi tutti i governi si sono occupati di prescrivere le precauzioni onde quella natura sì facile ad infiammarsi non rechi danno. Credo che poco meno che innumerevoli a quest'ora si possono chiamare i casi di danni se prendiamo tutti i paesi ove si fa uso di petrolio.

Prima che si avverino que' tristi casi, parmi opportuno il provvedervi coll'emanare misure severe e precise intorno ai magazzini di petrolio, e alla quantità che si permette tenere nei centri abitati. È affare d'igiene pubblica e di non poco comune interesse; ebbi sott'occhio le prescrizioni della Francia e non sono poche. Io lascerò alla saviezza del Ministro l'adottare quelle che reputa; ma un provvedimento è indispensabile; dopo i tanti casi di sventura accaduti altrove, si griderebbe con ragione alla mancata previdenza se non si volesse ammetterlo anche presso di noi.

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina, Relatore.** Mi viene fatta un'osservazione relativamente alla dicitura.

Certamente se il Senato fosse stato chiamato per il primo a votare questa legge, probabilmente non avrebbe adottata l'espressione che riscontrasi nella medesima.

In essa si dice che alla categoria 2. nella tariffa generale delle dogane *siano da aggiungersi le seguenti voci e dazi.*

Veramente non credo che si possa dire *voce* per *merce*; ma siccome si riferisce ad una categoria dove sono indicate tutte le merci, è evidente, che non è che la significazione di una data merce, quindi non vi può essere dubbio in ordine all'intelligenza di questo vocabolo non troppo proprio.

Del resto, trattandosi di una disposizione che può far entrare nelle casse delle finanze un 300 mila lire, non credo sarebbe il caso di ritardare in qualsiasi modo l'esecuzione di questa legge.

**Ministro delle finanze.** Per calmare la coscienza del Senato su questo punto, dirò che nell'elenco si iscrive la *voce*, e non la merce, quindi sta bene che la legge faccia inscrivere la *voce*: la legge è parola, l'applicazione della legge diventa un fatto.

**Presidente.** Se nessuno domanda la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa)

Leggo l'art. 1.

« Art. 1. È convalidato il Regio Decreto 25 luglio 1864 N. 1872, col quale si è disposto che nella tariffa generale delle dogane alla categoria 2<sup>a</sup> siano da aggiungersi le seguenti voci e dazi.

« Petrolio ed olio di schisto bituminoso ed asfalto grezzi, per 100 chilogrammi, esenti.

« Detti rettificati, depurati, raffinati, ecc., lire 2 compresi i diritti accessori. »

Lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 2. Cominciando dal 1° maggio 1866, il dazio stabilito nell'articolo precedente è portato a lire 6. »

Chi approva questo 2° articolo, si rizzi.

(Approvato)

Ora si passa allo squittinio segreto per le due leggi.

Avverto il Senato che per la ventura tornata sarà convocato a domicilio.

Il Senatore **Manzoni Segretario**, procede all'appello nominale.

Risultato della votazione:

Sulla legge per l'istituzione del Credito fondiario:

Votanti	77
Favorevoli	77
Contrari	nessuno

Il Senato adotta.

Sulla legge per il trattamento dazionario del petrolio ed altri olii minerali:

Votanti	77
Favorevoli	77
Contrari	nessuno

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 4 1/4).